



Oggetto: CLASSIFICAZIONE DEI PORTI, COMPETENZE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI PORTUALI CON MATERIALE D'ARMAMENTO E MERCI PERICOLOSE (ES. ESPLOSIVI) E TRANSITI DI MATERIALI DA PARTE DELL'ESERCITO ITALIANO.

SOMMARIO DELLA POSIZIONE NORMATIVA AdSPMAO (aggiornamento 09-2024)

In conformità con l'Art. 4 della Legge 84/1994, i porti italiani sono suddivisi in due categorie, con la seconda categoria ulteriormente classificata in tre classi. Nella prima categoria (*Porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato*) rientrano i porti di La Spezia, Taranto e Augusta, dove la Difesa italiana mantiene basi strategiche della marina militare.

Le operazioni logistiche per il trasferimento di merci, richieste dall'esercito, possono tuttavia essere svolte presso qualsiasi scalo della seconda categoria (*Porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica*) indipendentemente dalla classe, salvo il caso di merci pericolose, come gli esplosivi.

Nel porto di **Monfalcone**, porto di seconda categoria, l'art. 4 dell'Ordinanza C.P. 33/1984 vieta le operazioni commerciali di merci pericolose di classe 1 (esplosivi), di classe 2 (limitatamente i gas infiammabili ed esplosivi) e 3. Pertanto anche nel caso di richieste di movimentazione di proiettili da parte dell'Esercito Italiano, benché non si tratti di operazioni commerciali in senso stretto ma di operazioni logistico-militari, la Capitaneria di Porto oppone un veto. L'Ordinanza in parola consente invece lo svolgimento di operazioni commerciali di solo carico e scarico di sostanze appartenenti alla sola classe 2.2 costituita dai gas non infiammabili e non tossici. Tuttavia, non è possibile opporsi al trasferimento di materiali di armamento o altre merci militari non pericolose, conformemente agli aggiornamenti periodici definiti dal Ministero della Difesa, come stabilito dal Decreto interministeriale del 09/06/2023

Nel porto di **Trieste**, l'Ordinanza congiunta C.P. 09 – APT 25 del 2016 disciplina le modalità di autorizzazione per lo sbarco e l'imbarco di materiali di armamento, in conformità con la Legge 185/1990 e i successivi aggiornamenti degli elenchi previsti dal Decreto interministeriale del 09/06/2023. Nell'ambito del Porto di Trieste, ad eccezione della classe 1.4s del Codice IMDG (materiale con basso rischio di esplosione e di incendio), non sono consentite le operazioni di imbarco, sbarco o trasbordo di esplosivi.

Inoltre, anche per svolgere le attività relative alle merci di Classe 1.4S, è necessario ottenere una specifica autorizzazione (imbarco) o nulla osta (sbarco) rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Trieste, che vigila sul rispetto delle disposizioni di sicurezza.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

La procedura prevede che il soggetto interessato a svolgere tali operazioni presenti un'istanza alla Capitaneria di Porto di Trieste, che ne invierà copia all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, all'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima e alla Guardia di Finanza. Per le operazioni di transito, l'armatore o il raccomandatario dovrà informare la Capitaneria di Porto con almeno 24 ore di preavviso indicando: nome della nave; IMO; Porto di partenza e di destinazione; eventuale numero ONU; tipologia della merce; posizionamento a bordo. Anche in questo caso, la Capitaneria di Porto di Trieste invierà copia all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, all'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima e alla Guardia di Finanza.

Trieste, settembre 2024
Il Commissario Straordinario
Vittorio Torbianelli